

FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20060502_i_ti_o_01 vom 2. Mai 2006

FINMA Versicherungsrecht, 2006-05-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_20060502_i_ti_o_01

FR: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20060502_i_ti_o_01 du 2 mai 2006

IT: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20060502_i_ti_o_01 del 2 maggio 2006

Erwägungen

E. 2

maggio 2006 accertare l'inesistenza del debito dell'escusso nei confronti del creditore procedente come detto; -che in concreto il merito della vertenza appare del tutto privo di fondamento come rettamente sottolinea l'assicuratore convenuto. Le garanzie offerte dallo Stato per il tramite dell'Ufficio del sostegno e dell'integrazione sono relative a periodi ben precisi e si riferiscono comunque all'assicurazione obbligatoria e non, invece, alle coperture complementari sottoscritte dall'assicurato e dai suoi famigliari; -che, nella misura in cui è ricevibile e nella misura in cui non vada stralciata siccome divenuta priva d'oggetto a seguito di parziale acquiescenza, la petizione va respinta senza conseguenza di tasse spese e senza attribuzione di ripetibili; -che la presente sentenza è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui agli art. 43 e segg. OG per una sua impugnativa per riforma la Tribunale Federale; -che in virtù della LSA i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera del 14 agosto 2003 l'UFAP ha rammentato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l'obbligo di trasmissione di tutte le sentenze inerenti il diritto privato emesse, specificando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.